



Rep. int. n.16 del 20/11/2023

PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'ERP" - INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI E LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SITO IN COMUNE DI VOGHIERA (FE) LOCALITA’ VOGHENZA, VIA SAN LEO N. 10 – CIG DERIVATO 9794818B81 - CUP F49J21016840001

TRA

Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, con sede legale in Ferrara, c.so V. Veneto 7, CF/p.iva 00051510386, in persona del Direttore Diego Carrara, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in qualità di Direttore Generale e munito dei poteri di rappresentanza in virtù di disposizioni statutarie (di seguito, per brevità, anche “*Committente*”);

E

MEDIL S.R.L., con sede legale in Bologna (BO) via Cherubini 2/A, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. BO-515514, C.F./P. IVA 03390911208 (PEC: medil@casellapec.com), domiciliata ai fini del presente atto in Bologna (BO), Via Cherubini 2/A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Gaetano Meli, (di seguito, per brevità, anche “*Appaltatore*”).

Ai fini del presente Contratto, l’Appaltatore elegge domicilio al sopra indicato indirizzo.

PREMESSO

- a) il DL 6 maggio 2021, n.59 (convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.1010 recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” all’art. 1 commi 2 *septies-2 decies*, nel prevedere la ripartizione delle risorse nazionali volte ad integrare gli interventi PNRR, ha destinato risorse al finanziamento del Programma “*Sicuro*,

verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" finalizzato all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Regioni, Comuni, ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

- b) la Regione Emilia-Romagna ha coinvolto i Comuni del territorio e le Aziende Casa provinciali (ACER) nella gestione delle risorse attribuite;
- c) ACER Ferrara deve gestire interventi in forza di specifiche Convenzioni approvate e in corso di sottoscrizione con Comuni della Provincia di Ferrara;
- d) ACER Ferrara ha stipulato con l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER (di seguito, per brevità, anche "Agenzia" o "Stazione appaltante"), un Accordo di servizio per lo svolgimento delle procedure oggetto dell'Accordo stesso;
- e) che la Gara è stata indetta sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato ai sensi di legge;
- f) che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura (determinazione INTERCENT n. 226 del 29/03/2023), ratificata con Delibera di ACER n. 21 del 28/04/2023;
- g) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva indicata nel disciplinare di gara a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- h) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Norme e documenti che regolano il Contratto

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a) La Documentazione progettuale messa a base di gara comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento e Capitolato Speciale d'Appalto, l'Offerta tecnica (ove presente) e l'Offerta economica.
 - b) il Progetto Esecutivo che verrà elaborato dall'Appaltatore ed approvato nel rispetto di termini e modalità di cui al presente Contratto e della normativa vigente in materia, ivi compreso il cronoprogramma.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto stabilito nei suoi Allegati e negli atti e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché da quanto previsto dalla *lex specialis* della Gara, incluse le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore;
 - b) dalle norme applicabili, nessuna esclusa, in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni – ivi incluse quelle in materia di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e, più in generale, in quanto compatibili, quelle espressamente richiamate nel presente Contratto –, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente o per l'Agenzia. In particolare, tra le altre norme, trovano applicazione al presente Contratto il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche "Codice"), il D.P.R. n. 207/2010, per le parti dello stesso ancora vigenti, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs. 159/2011, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.L. n. 76/2020,

convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020. Tutte norme e disposizioni queste di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Appaltatore ai fini della partecipazione e dell'affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Appaltatore ed accettate dal Committente.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti Lavori, Attività e prestazioni, da effettuarsi nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati ivi inclusa, ove migliorativa, l'Offerta tecnica:
- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo, ivi incluso l'aggiornamento del Piano di Sicurezza posto a base di gara così come l'aggiornamento del Piano di Manutenzione in conseguenza delle scelte tecnologiche derivanti dall'offerta tecnica dell'Appaltatore, quando presente, o di scelte di progettazione esecutiva accettate dal Committente, nonché di tutte le attività tecniche, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e lo svolgimento delle attività tecnico amministrative occorrenti alla Committente per pervenire all'approvazione dello stesso;
 - b) l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte le indagini preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le eventuali indagini geotecniche integrative, le

eventuali indagini archeologiche integrative, test, sperimentazioni, prove di laboratorio, rilievi etc.) e, comunque, di ogni altra attività comunque prodromica, collegata, connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione dei Lavori.

2. L'esecuzione dei Lavori e delle ulteriori attività e prestazioni affidate all'Appaltatore in esecuzione del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione progettuale ed al Capitolato Speciale d'Appalto, al Progetto Esecutivo – predisposto dall'Appaltatore ed approvato ai sensi del presente Contratto e relativi Allegati e della normativa vigente in materia – all'Offerta tecnica, ove migliorativa, nonché alla *lex specialis* della Gara ed alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore, da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest'ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, il Committente potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 3 - Termini di esecuzione delle prestazioni e consegna dei Lavori

1. I Lavori e le attività oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti e completati a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutto quanto previsto nel Contratto medesimo, nei relativi Allegati, nei documenti comunque posti a base della Procedura e del Contratto stesso nonché della normativa vigente in materia, nei termini sotto specificati:
 - a) il termine massimo per la consegna della progettazione esecutiva è stabilito in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio da parte del RUP con nota inoltrata via PEC del 07/04/2023;
 - b) il termine massimo per lo svolgimento delle attività relative alla verifica,



- validazione ed approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Progetto Esecutivo;
- c) termine massimo per l'esecuzione dei Lavori: l'esecutore dovrà ultimare le opere appaltate entro i termini indicati nel cronoprogramma del progetto esecutivo validato da ACER. Tale termine decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. La consegna dei Lavori avverrà ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 49/2018, con la precisazione che il termine per la consegna dei Lavori è stabilito non oltre 45 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo.
3. Il Programma esecutivo dei lavori:
- a) deve essere predisposto dall'Appaltatore in coerenza con il Cronoprogramma predisposto in sede di progettazione esecutiva, anche sulla base dell'Offerta presentata in Gara dall'Appaltatore, ove migliorativa sul punto e, conseguentemente, con le tempistiche di realizzazione delle milestones indicate nello stesso al cui raggiungimento corrisponderà l'emissione di un corrispondente SAL, così come meglio precisato al successivo articolo 8, e con il termine massimo per l'esecuzione dei Lavori di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo;
- b) deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione:
- (i) le previsioni circa il periodo di esecuzione;
- (ii) l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Il Programma esecutivo approvato dal Committente costituirà il riferimento per la

verifica, da parte del Committente, dell'avanzamento delle attività esecutive da parte dell'Appaltatore, anche ai fini della verifica del corretto adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle obbligazioni di cui al presente Contratto, fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dal Committente ai sensi del presente Contratto e della normativa vigente in materia.

5. L'Appaltatore dovrà completare i Lavori entro il Termine di Ultimazione.
6. Nella determinazione dei termini suddetti, ivi inclusi quelli previsti nel Cronoprogramma predisposto in sede di progettazione esecutiva, anche sulla base dell'Offerta presentata in Gara dall'Appaltatore, ove migliorativa sul punto, si è tenuto conto di ogni e qualsivoglia attività, prestazione ed incumbente necessario alla tempestiva, corretta e compiuta esecuzione dei Lavori e di tutte le attività previste dal presente Contratto, nonché dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale di ogni anno fino a Capodanno). L'Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere maggiori oneri e/o proroghe per recuperare gli eventuali rallentamenti e soste determinatesi a causa di quanto sopra.

In caso di ritardi dell'Appaltatore rispetto anche ad una soltanto delle singole tempistiche di realizzazione dei Lavori previste nel presente Contratto e/o, in coerenza con questo, nel cronoprogramma e/o nel Programma di esecuzione dei Lavori, ferme restando le ulteriori conseguenze contrattualmente previste in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente, anche tramite il Direttore dei Lavori, può richiedere all'Appaltatore, a onere e spese dell'Appaltatore medesimo, l'esecuzione dei lavori sulla base del ricorso a doppi turni lavorativi e/o, comunque, oltre l'orario di lavoro ordinario, ivi incluso nelle giornate festive.

Articolo 4 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, a sua cura e spesa, si impegna espressamente a:
 - a) predisporre e consegnare al Committente, secondo termini e modalità di cui al capitolato speciale di appalto, il Programma esecutivo;
 - b) redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto di fattibilità tecnico-economica e a tutte le raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate che dovessero essere dettate e/o impartite dai soggetti competenti, nel rispetto delle più elevate regole dell'arte e di tutte le disposizioni (termini e condizioni) previste nel presente Contratto e relativi Allegati – ivi incluso l'aggiornamento del Piano di Sicurezza posto a base di gara in conseguenza di eventuali proposte derivanti dall'offerta tecnica dell'Appaltatore o di scelte di progettazione esecutiva accettate, dal Committente, nonché di tutte le attività tecniche necessario al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera – nonché eseguire tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l'approvazione del Progetto Esecutivo medesimo;
 - c) adeguare il Progetto Esecutivo a tutte le raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate che dovessero eventualmente essere dettate/impartite in sede di approvazione del medesimo progetto e/o che dovessero essere dettate/impartite in sede di verifica di ottemperanza;
 - d) fare applicazione, in fase di esecuzione, dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa regolamentazione attuativa;
 - e) eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari per la protezione ambientale della zona interessata dai Lavori, nel rispetto della Documentazione progettuale e delle prescrizioni derivanti dai pareri degli Enti espressi in sede di Conferenza dei Servizi, e quant'altro a tal fine necessario;

- f) provvedere a rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere sia ai fini della progettazione esecutiva che ai fini della realizzazione dei lavori, anche su motivata richiesta del Committente nonché alle attività e relative spese per le vie di accesso al cantiere;
 - g) provvedere a tutte le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla realizzazione dei Lavori secondo le più elevate regole dell'arte, inclusa la progettazione da parte di tecnico abilitato di tutte le attrezzature, impianti e strutture provvisionali (gru, palancole, sbadacchiature, recinzioni, impianti di cantiere, ponteggi, ecc);
 - h) dare esecuzione ai lavori da progetto in conformità al capitolato speciale d'appalto posto a base di gara che la ditta dichiara di ben conoscere ed approvare;
 - i) provvedere, al termine dei Lavori, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai Lavori, dai depositi temporanei, dalle strade di cantiere e di servizio e di qualsiasi altra area che sia stata oggetto di occupazione temporanea, secondo quanto meglio stabilito ai sensi del Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione dei Lavori e delle attività contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne il Committente e la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e l'Appaltatore non



potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

4. L'Appaltatore prende atto, dichiara e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e, comunque, a tutta la normativa che sarà di tempo in tempo vigente in materia nel corso della durata del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Durante il corso dei Lavori, il Direttore dei Lavori e/o il RUP hanno piena facoltà di effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Obblighi ed oneri a carico del Committente

1. Il Committente si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto e dalle disposizioni normative applicabili.
2. In particolare, fermo restando quanto stabilito da eventuali ulteriori clausole del presente Contratto, il Committente deve:
 - a) approvare il Progetto Esecutivo e le eventuali varianti, nei termini e modi e secondo le condizioni di cui al presente Contratto e alla normativa vigente;

- b) nominare il Direttore dei Lavori ed i collaudatori, espletare le attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed alle ulteriori disposizioni applicabili in materia, assicurando un costante monitoraggio dei Lavori;
- c) collaudare i Lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice, al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 215 e ss.) ed al D.M. n. 49/2018;
- d) fornire ragionevole cooperazione all'Appaltatore, per quanto di propria competenza, per l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni necessari all'Appaltatore medesimo per la realizzazione dei Lavori e delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 6 - Corrispettivo del Contratto

1. Il corrispettivo complessivo omnicomprensivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni oggetto del Contratto, quale risultante sulla base dell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore nella Gara, è pari ad € 520.734,91= (Euro cinquecentoventimilasettecentotrentaquattro/91), oltre IVA ed è determinato a corpo, in conformità a quanto specificato al riguardo nella Documentazione progettuale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è composto come segue:
 - a) con riferimento ai Lavori ed alle attività da **eseguirsi a corpo**, da un importo complessivo pari a € 520.734,91, (Euro cinquecentoventimilasettecentotrentaquattro/91), oltre IVA, di cui:
 - (i) € 446.758,15=, per i Lavori;
 - (ii) € 54.656,76=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - (iii) € 19.320,00=, per oneri della progettazione esecutiva;

3. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 2, lettera a) e le singole voci che lo compongono sono da considerarsi onnicomprensivi, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il riferimento di cui al comma 6 del presente articolo;
4. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi – e, conseguentemente, le singole voci che lo compongono per la parte a corpo – comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività, spesa e/o onere occorrente per la realizzazione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni, nessuna esclusa, necessaria, opportuna e/o utile alla realizzazione dei singoli Lavori ed attività di Contratto secondo le più elevate regole dell'arte, nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione progettuale ed al Capitolato Speciale d'Appalto, al Progetto Esecutivo – predisposto ed approvato ai sensi del presente Contratto e relativi Allegati e della normativa vigente in materia – all'Offerta tecnica, ove migliorativa, nonché alla *lex specialis* della Gara, alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ed alla normativa, anche di natura regolamentare vigente in materia, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest'ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore riconosce che il corrispettivo di cui ai precedenti commi e le singole voci che lo compongono sono comprensivi di tutti i costi necessari all'esecuzione a regola d'arte del Contratto e delle obbligazioni dallo stesso scaturenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e di tutti gli oneri per la sicurezza, le spese generali, le spese dei collaudi statici ed impiantistici ed ogni ulteriore spesa, l'utile d'impresa ed ogni onere, compresi gli oneri fiscali e gli oneri assicurativi, per l'adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente Contratto.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi.
6. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 1, così come ciascuna delle voci che lo compongono, potrà essere soggetto a modificazioni e/o revisioni nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016 art.106, richiamato peraltro dal Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia (art.2.30).
7. In relazione alla specificità dell'appalto "integrato" ed a corpo è possibile che si determinino variazioni qualitative/quantitative rispetto alle previsioni del Computo Metrico Estimativo del PFTE (derivanti dal necessario approfondimento del livello di progettazione); tenuto conto che tali variazioni (ancorché legittime) non potranno configurare una diversa entità dell'importo offerto in fase di gara mediante ribasso percentuale unico, la ditta aggiudicataria consegnerà, all'atto della trasmissione del Progetto Esecutivo, un Computo Metrico Estimativo (di cui all'art. 42 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), nel quale saranno riportate le tipologie di lavorazione effettivamente previste e le reali quantità, con indicazione dei relativi prezzi netti, il cui importo totale dovrà essere pari a quello riportato all'art. 6 comma 2. A) (i); tale documento avrà valore di " *documento di sintesi ai fini della contabilità*", che sarà effettuata ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 7 comma 1 b) del presente contratto.

Articolo 7 - Pagamenti e Contabilità delle prestazioni

1. Il corrispettivo di Contratto di cui al precedente articolo 6 verrà corrisposto all'Appaltatore, nel rispetto delle modalità di fatturazione e pagamento di cui ai successivi commi e con le seguenti tempistiche:
 - a) quanto al Progetto Esecutivo, l'importo di cui al precedente articolo 6, comma



- 2, lettera a), punto (iii) verrà pagato dal Committente all'Appaltatore a seguito della definitiva approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune interessato;
- b) quanto al pagamento del corrispettivo per i Lavori, comprensivo di tutte le ulteriori voci di prezzo di cui al precedente articolo 6, ogni qual volta si addivenga alla regolare esecuzione, ai sensi di Contratto, di Lavori per un importo pari ad € 58.000,00= (Euro cinquantottomila/00), oltre IVA calcolati come da prescrizione del Capitolato Speciale di Appalto;
- c) la rata di saldo sarà pagata al collaudo dei lavori e contestualmente si provvederà alla liberazione dalle garanzie di legge.
2. Le fatture del cantiere di Voghiera (FE), località Voghenza, via San Leo, n. 10, dovranno essere intestate al Comune di Voghiera, utilizzando il codice univoco di fatturazione UFA8J6.

Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori

1. È designato quale Responsabile del Procedimento l'arch. Marco Cenacchi, Dirigente del Servizio Tecnico di Acer Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle pertinenti previsioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
2. Ferme restando quanto previsto al riguardo in altre parti del presente Contratto, le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull'esecuzione del Contratto stesso vengono espletate dal Direttore dei Lavori, individuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Codice e delle pertinenti disposizioni del D.M. n. 49/2018.
3. Le attività di controllo, verifica e monitoraggio dei Lavori e delle attività oggetto del presente Contratto svolte dal Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite in contraddittorio con l'Appaltatore.

Articolo 9 - Progettazione

1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto dall'Appaltatore e consegnato al Committente nel rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma e, comunque, entro il termine previsto con le modalità di cui al presente Contratto, agli artt. 23 ss. del Codice ed agli artt. 33 ss. del D.P.R. n. 207/2010, e dovrà contenere tutti gli elaborati e documenti previsti dalla normativa vigente come meglio precisato nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Circa i termini per la progettazione, l'approvazione della medesima, il pagamento del servizio, si invia agli articoli 2.6-2.7-2.8 del Capitolato speciale d'appalto.
3. Intervenuta l'approvazione del Progetto Esecutivo, la medesima verrà comunicata all'Appaltatore dal Committente mediante PEC.

Articolo 10 – Subappalto

(si rinvia all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente in materia, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: OG1, OS21 e OS7 nei limiti di legge (vedi Capitolato Speciale d'Appalto art. 2.13);
2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, ivi incluse quelle subappaltate.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore

subappalto.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 11 – Varianti

(si rinvia all'art.1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto)

1. L'Appaltatore assume ogni relativa responsabilità in ordine alla correttezza e completezza del Progetto Esecutivo e di tutti i dati e le previsioni ivi contenute.
2. Il Committente, per i motivi di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha facoltà di ordinare per iscritto varianti ai progetti o ai Lavori, che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. Restano a carico del Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o comunque richieste dal medesimo Committente e non imputabili a errori progettuali e/o carenze del Progetto Esecutivo.

Articolo 12 - Sospensione e ripresa Lavori

(si rinvia all'art.2.15 capitolato speciale)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate

all'articolo 107 del Codice, l'eventuale interruzione totale o parziale delle attività che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, si protragga per oltre 30 giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà al Committente di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 13 - Proroghe e differimento dei termini di esecuzione

1. L'Appaltatore dovrà coordinare tutti i Lavori, le attività e le prestazioni oggetto del presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali, fatta eccezione per i casi in cui tali slittamenti dei termini contrattuali derivino da fatti e circostanze di cui l'Appaltatore non sia chiamato a rispondere a termini del presente Contratto.
2. Il Termine di Ultimazione, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 107 del Codice, potrà essere differito in presenza di varianti ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del Codice, come da precedente articolo 12, e comunque al ricorrere dei seguenti eventi:
 - a) disposizioni normative sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto che comportino effetti diretti sui tempi di esecuzione dei Lavori;
 - b) sospensione dei Lavori ordinata dal Committente non riconducibile ad inadempimento dell'Appaltatore;
 - c) cause di Forza Maggiore.
3. L'Appaltatore ha l'onere di denunciare al Committente a mezzo PEC, allegando i necessari documenti giustificativi, la sussistenza degli eventi che determinano l'impossibilità di rispettare il Termine di Ultimazione per causa allo stesso non imputabile, entro 15 giorni dalla conoscenza di detti eventi e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Termine di Ultimazione, chiedendo



contestualmente l'eventuale differimento del Termine di Ultimazione.

4. Il Committente, qualora ritenga giustificata la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori formulata dall'Appaltatore ai sensi del precedente comma 3, deciderà sulla stessa ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Articolo 14 – Penali

(si rinvia all'art.2.18 del Capitolato Speciale d'appalto)

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore definiti ai sensi del presente Contratto, in caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto al termine per l'elaborazione e la consegna al Committente del Progetto Esecutivo e di tutta la relativa documentazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), verrà applicata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 1 (uno) per mille della voce di prezzo di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a), punto (iii).
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore definiti ai sensi del presente Contratto, in caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione verrà applicata all'Appaltatore medesimo, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo complessivo omnicomprensivo di cui al precedente articolo 6, comma 1 del presente Contratto.
3. Il committente potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 20%.

Articolo 15 - Forza Maggiore

1. Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedibili, non derivanti in alcun modo da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell'Appaltatore, che non possono essere evitate o limitate negli effetti dall'Appaltatore e che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte dell'Appaltatore stesso. In ogni caso, possono costituire

causa di Forza maggiore solo le circostanze riconosciute tali dal Committente.

2. Costituiscono cause di Forza maggiore ai sensi del presente Contratto:
 - a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;
 - b) scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale;
 - c) provvedimenti di Autorità aventi un impatto diretto sui Lavori e non derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell'Appaltatore;
 - d) esplosioni, incendi, atti vandalici, furti e/o rapine, sempre che non siano riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore, esondazioni, alluvioni, terremoti o simili eventi;
 - e) radiazioni e contaminazioni chimiche sempre che non siano riconducibili e/o derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell'Appaltatore;
 - f) epidemie, pandemie e contagi;
3. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause fortuite o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Codice, è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito a tale sospensione dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa dei Lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Qualora a causa di un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore venga disposta la sospensione dei Lavori, si fa applicazione, oltre che delle disposizioni del presente articolo, dell'articolo 12 del presente Contratto e dell'articolo 107 del Codice.
5. Nel caso di danni causati da caso fortuito o da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, all'uopo fornendo una dettagliata relazione in cui sia specificato il tipo di evento venutosi a creare e l'impatto che il medesimo avrà sull'adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni dell'Appaltatore e le forme di mitigazione che intende porre in essere. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. n. 49/2018, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del Progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti e persone delle quali è tenuto a rispondere l'Appaltatore stesso, ovvero qualora

quest'ultimo abbia omesso di comunicare il verificarsi dell'evento di forza maggiore ai sensi e nelle forme di cui al presente articolo.

7. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare gli effetti dell'evento ed a fare quanto possibile per rispettare il Cronoprogramma ed il Programma esecutivo.
8. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa si verificassero durante l'esecuzione dei Lavori, salvo che per i danni prodotti da cause di Forza Maggiore alle opere realizzate. I Lavori necessari per riparare gli eventuali danni alle opere, compresi quelli necessari per le demolizioni e gli abbattimenti conseguenziali, sono considerati Lavori contrattuali a tutti gli effetti e, pertanto, sono valutati e remunerati ai prezzi ed alle condizioni previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Si ribadisce che in tutti i casi in cui i danni non siano prodotti da cause di Forza Maggiore nessuna somma ulteriore rispetto ai corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà dovuta all'Appaltatore.
9. L'Appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni nonché a provvedere, a propria cura e spese, alla loro riparazione.
10. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti per i quali l'Appaltatore è tenuto a rispondere.

Articolo 16 - Ultimazione dei Lavori e Conto finale

1. L'Appaltatore trasmette al Committente e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa



procedere, in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo, alla verifica dell'Ultimazione dei Lavori. Le attività di verifica dell'Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All'esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all'espletamento delle ulteriori attività di cui all'articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori.

2. In esito all'ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, redige il conto finale dei Lavori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all'Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018.

Articolo 17 - Collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i Lavori e le opere siano stati eseguiti secondo i termini ed i documenti contrattuali e, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

2. Nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo statico e in corso d'opera con le modalità prescritte.
3. E' facoltà del committente sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, per i contratti di importo inferiore ad € 1.000.000,00 (art. 102 c.2 D.Lgs 50/2016).
4. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'Ultimazione Lavori; il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'Ultimazione Lavori. Essi hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, si intendono tacitamente approvati, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l'esecuzione dei Lavori il Committente può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei Lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente Contratto e nella Documentazione progettuale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto a dare tutto il supporto e la collaborazione occorrenti ai fini del migliore e tempestivo espletamento delle operazioni di collaudo.
7. Al collaudo dei Lavori e delle opere si applicano gli articoli 102 del Codice e 215 - 238 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 18 - Garanzia definitiva, garanzia rata di saldo

e responsabilità per difetti e manutenzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore del Committente/Comune titolare del finanziamento per un importo di euro 36.528,08 (trentaseimilacinquecentoventotto/08), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con la società Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Roma 527 n 114098275 del 06/11/2023
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del Committente/Comune titolare del finanziamento a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le modalità e prescrizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 4 del Codice.
3. Polizza per danni da esecuzione, per responsabilità Civile a terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da Gruopama Assicurazioni – Agenzia di Roma 527 n. 114103841 del 08/11/2023.

Articolo 19 - Responsabilità e Coperture assicurative

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella Documentazione progettuale e nel Progetto Esecutivo predisposto dall'Appaltatore ed approvato ai sensi del presente Contratto e relativi Allegati, l'Appaltatore assume la responsabilità verso il Committente per la corretta e completa realizzazione, a regola d'arte, di tutti i Lavori e le attività e le opere oggetto del presente Contratto e relativi Allegati ed ai termini di legge.

Articolo 20 - Risoluzione del Contratto

1. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi

assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Committente per porre fine all'inadempimento, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 19, comma 1, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che il Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e 1453 del C.Civile.
3. In caso di eventuali ritardi dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del Progetto Esecutivo, superiori a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, ovvero ritardo tale da pregiudicare la consegna dei lavori entro il 30 giugno 2023, come previsto dal bando della Regione Emilia Romagna "*Sicuro, Verde e sociale: riqualificazione dell'ERP*", il Committente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto, senza obbligo di motivazione anche ai sensi dell'articolo 108 del Codice, per grave inadempimento dell'Appaltatore senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
4. In caso di eventuali ritardi dell'Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi ovvero ritardo tale da pregiudicare il collaudo dei lavori entro il 31 marzo 2026, come previsto dal bando della Regione Emilia Romagna "*Sicuro, Verde e sociale: riqualificazione dell'ERP*", può essere dichiarata la risoluzione del Contratto, a discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, anche ai sensi dell'articolo 108 del Codice, per



grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

5. Trovano altresì applicazione al presente Contratto le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice nonché quelle previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, nei termini ivi specificati.
6. Fermo quanto al riguardo stabilito dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, il Committente procederà nel rispetto di termini e modalità di cui all'articolo 108 del Codice ed ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà del Committente di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
7. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto trova applicazione quant'altro previsto dall'articolo 108 del Codice e dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, nonché l'articolo 110 del Codice.

Articolo 21- Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore con PEC, nei casi di:
 - a) giusta causa,

- b) mutamenti di carattere organizzativo del Committente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
 - c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte del Committente dei Lavori effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, il Committente ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

Articolo - 22 - Disciplina delle riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte dall'Appaltatore, a pena di decadenza, sul primo atto dell'esecuzione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, esplicando e quantificando la riserva stessa, dunque scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e

indicando con precisione, a pena di inammissibilità, le cifre di compenso pretese e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni ed incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora le riserve non vengano iscritte al momento della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità, l'Appaltatore deve provvedere in tal senso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni successivi. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini di cui sopra, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti di misura dei lavori e delle provviste, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
6. Ai fini dell'iscrizione delle riserve in corso di esecuzione delle attività contrattuali trovano altresì applicazione le pertinenti disposizioni del D.M. n. 49/2018.

Articolo 23 - Sistema di Gestione per la Qualità,

Sistema di Gestione Ambientale e CAM

1. L'Appaltatore deve eseguire le attività contrattuali nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dettate dai Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n.



2. Il Direttore dei Lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dei Lavori e delle opere.

Articolo 24 - Condizione risolutiva

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi. Attualmente l'appaltatore risulta iscritto alla white list della Prefettura di Bologna come da attestazione della Banca Dati Nazionale Antimafia del 28/09/2023;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la garanzia di cui al precedente

articolo 21, comma 1, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore, avendo preso visione del Protocollo di intesa tra ACER e Guardia di Finanza finalizzato alla verifica del corretto impiego delle risorse PNRR, si impegna a fornire la massima collaborazione con la committenza al fine di dare puntuale applicazione agli accordi intercorsi.

Articolo 26 - Controversie e Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Ferrara, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art.32 co.14 d.lgs.50/2016 e tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'appaltatore.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto il contratto stesso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. 26.4.1986, n.131 e dell'art.1, lettera b), della Parte II della Tariffa allegata al DPR medesimo. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'importa di bollo attraverso l'apposizione di n. 8 contrassegni di € 16,00 cad. che vengono applicati alla stampa del documento cartaceo, conservato agli atti dell'Ente, e della quale viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale delle parti.

Articolo 28 – Trattamento dei dati

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento 679/2016 G.D.P.R. rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati.

Il Titolare del Trattamento è ACER FERRARA. Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali: AP&Partners srl Ferrara c.so Giovecca 82.

Articolo 29 – Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio ai seguenti indirizzi e recapiti:

- Società MEDIL s.r.l - Via L.Cherubini n.2/a -- PEC medil@casellapec.com

Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti che non vengono materialmente allegati al presente atto perché depositati agli atti di INTERCENT E-R ed ACER Ferrara:

1)Documentazione progettuale posta a base di gara;2)Progetto Esecutivo redatto dall'appaltatore;3)Capitolato Speciale di Appalto;4)Piano di Sicurezza e Coordinamento e suo aggiornamento eseguito in fase di progettazione esecutiva;5)Offerta Tecnica (quando prevista);6)Offerta economica;7)Cronoprogramma e piano di esecuzione redatto dall'appaltatore

Letto, approvato e sottoscritto in maniera digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Ferrara, li 20/11/2023

Il Direttore di ACER Ferrara

Firma digitale

Ditta Medil S.r.l.

Firma digitale